

Codice A1817B

D.D. 8 settembre 2023, n. 2323

D.Lgs. 152/2006, L.R. 40/98 e s.m.i.. Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. inerente il progetto "interventi di sistemazione idraulica del torrente Melezzo Orientale in località acque minerali", nel Comune di Malesco (VB) - cat. B1.13 - pos. 2023-20/VER.. Richiedente: Comune di Malesco (VB). Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98, in combinato disposto con gli ...



ATTO DD 2323/A1817B/2023

DEL 08/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, L.R. 40/98 e s.m.i.. Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. inerente il progetto “interventi di sistemazione idraulica del torrente Melezzo Orientale in località acque minerali”, nel Comune di Malesco (VB) – cat. B1.13 – pos. 2023-20/VER.. Richiedente: Comune di Malesco (VB).
Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Premesso che:

in data 23/05/2023 (prot. n. 71868) il Comune di Malesco ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc. acque minerali” localizzato nel Comune di Malesco (VB)”;

il Proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati al fine della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

il progetto in oggetto prevede il risanamento e consolidamento di una briglia di fondo esistente, pesantemente danneggiata durante l’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, al fine di ripristinare le condizioni di regolare deflusso e ridurre il grado di pericolosità idraulica;

il progetto rientra nell’elenco degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b “*misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*” approvato con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022;

il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta e non ricade in aree facenti parte della rete Natura 2000, è soggetto a vincolo paesaggistico ambientale ex D.Lgs. 42/2004 e ad autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/4/1999, ha individuato, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nonché quali strutture regionali interessate la Direzione Agricoltura e Cibo, la Direzione Competitività del Sistema Regionale e la Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

con nota prot. n. 95117 del 06/07/2023, il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha comunicato ai Soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento e la pubblicazione su sito web della Regione Piemonte della documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

con nota prot. n. 29452 del 10/07/2023 il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato nel Settore Tecnico di Novara e Verbania la struttura responsabile del procedimento in oggetto;

con nota ns. prot. n. 34083 del 08/08/2023, questo Settore ha richiesto ai componenti dell'Organo Tecnico Regionale e ad ARPA Piemonte, di far pervenire entro la data del 01/09/2023, le proprie considerazioni in merito alla valutazione degli impatti ambientali significativi, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

con nota ns. prot. n. 34086 del 08/08/2023, questo Settore ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., richiedendo ai Soggetti interessati di far pervenire entro la data del 01/09/2023 il proprio parere in merito alla necessità di sottoporre il progetto alla fase di VIA, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni.

Preso atto che:

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte;

sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei componenti dell'Organo Tecnico e dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati all'istruttoria:

- Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere prot. n. 9381 del 08/08/2023 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA);
- Direzione Ambiente Energia e Territorio prot. n. 112738 del 21/08/2023 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA con condizioni/prescrizioni);
- Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura prot. n. 24263 del 28/08/2023 (evidenzia la necessità di sviluppare approfondimenti in merito alla fauna ittica e all'habitat acquatico, nonché di integrare il progetto con un'opera di passaggio per pesci).

Ritenuto che:

- le richieste di approfondimenti in merito alla fauna ittica e all'habitat acquatico, esplicitate dalla Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, possono essere oggetto di specifiche condizioni e prescrizioni il cui rispetto potrà essere verificato nella successiva fase autorizzativa da parte degli Enti competenti in materia;
- non sia in ogni caso percorribile la richiesta di sviluppare un progetto di scala di risalita per pesci nell'ambito del progetto in oggetto, in quanto la rilevante entità dell'opera necessaria non sarebbe compatibile con le risorse a disposizione del Comune di Malesco, che sono destinate prioritariamente alla messa in sicurezza urgente dell'opera di stabilizzazione dell'alveo esistente, così come previsto dal Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022 con il quale si approva l'elenco degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b “*misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*”.

In esito a tutto quanto sopra riportato, valutata la documentazione progettuale, si ritiene che sia possibile escludere il progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni vincolanti dettagliatamente riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'allegato al presente atto;

ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13 del 19/07/2023, i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della stessa L.R. si svolgono e si concludono ai sensi della L.R. n. 40/98 in combinato disposto con il D.Lgs. 152/2006.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 165/2001;
- visto la LR 23/2008;
- visto il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. 112/98;
- la LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- vista la L.R. 40/98 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 13 del 19/07/2023;
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;

determina

1. di escludere il progetto “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc. acque minerali” localizzato nel Comune di Malesco (VB)”, presentato dal Comune di Malesco, dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non sostituisce, integra o comprende in alcun modo ogni altra autorizzazione, parere o altro analogo atto autorizzativo necessario per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere acquisito separatamente dal Committente;
3. di dare atto che la presente Determinazione verrà inviata al proponente ed ai Soggetti

interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e verrà depositata presso l'Ufficio deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente Determinazione è ammesso, da parte dei Soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

I funzionari
Ing. Andrea Moroni
Dott. Geol. Paolo Semino

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

ALLEGATO

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, L.R. 40/98 e s.m.i.. Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. inerente il progetto "interventi di sistemazione idraulica del torrente Melezzo Orientale in località acque minerali", nel Comune di Malesco (VB) – cat. B1.13 – pos. 2023-20/VER.. Richiedente: Comune di Malesco (VB).

Elenco delle condizioni e prescrizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017.

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28/03/2011 n. 1/AMD "precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 40/98, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio e il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore Lavori, accompagnate da relazioni esplicative relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relativi agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle rispettive disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2 Prescrizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam

- 2.1 siano previsti interventi di miglioramento ecologico-funzionale con ripristino della morfologia naturale e di recupero della naturalità del corso d'acqua, a tutela della adeguata capacità ittiogenica del torrente;

- 2.2 siano previsti interventi di ripristino delle aree interferite dai lavori, con particolare riferimento agli habitat prioritari, e relativo sistema di gestione a garanzia della buona riuscita dei ripristini, riducendo il rischi di subentro di vegetazione alloctona invasiva;
- 2.3 il progetto esecutivo dovrà comprendere la caratterizzazione della fauna ittica e un cronoprogramma dei lavori compatibile con i periodi riproduttivi della fauna ittica;
- 2.4 prima dell'inizio dei lavori, le Ditte esecutrici dovranno comunicare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere i quantitativi e i siti di approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione (blocchi da scogliera);
- 2.5 dovrà essere valutata l'interferenza delle opere in progetto e delle attività di cantiere con le aree rappresentanti la concessione minerale e le aree di salvaguardia del pozzo di cui alla L.R. n. 25/94 e s.m.i.; in caso di sovrapposizione dovrà essere richiesto ai competenti uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola apposito parere di competenza;
- 2.6 dovrà essere valutato preventivamente l'impatto acustico generato in fase di cantiere utilizzando i criteri definiti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e nel caso siano previsti superamenti dei limiti di emissione o immissione stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica vigente, dovrà richiedere all'Amministrazione comunale apposita autorizzazione in deroga, come previsto dalla L. 447/95 e L.R. 52/2000.

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la verifica di ottemperanza: Corso d'Opera o Post Operam

- 2.7 l'abbattimento delle polveri aerodisperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica della viabilità di cantiere e dei cumuli di materiale polverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e particolarmente ventosi e con l'innalzamento di barriere protettive di altezza idonea intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;
- 2.8 il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi e limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate;
- 2.9 i mezzi in uscita dalle aree di cantiere dovranno essere sottoposti a pulizia delle ruote prima che gli stessi impegnino la viabilità ordinaria;
- 2.10 le aree di cantiere che insistono in alveo dovranno essere realizzate con modalità tali da non costituire completamente ostacolo al deflusso delle acque anche in condizioni di magra, mentre le lavorazioni che richiedono occupazione delle aree bagnate dovranno essere ultimate nel minor tempo possibile;
- 2.11 nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
- 2.12 il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne contenitive e sepiolite, che devono essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo; dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

- 2.13 dovranno essere concordati con ARPA Piemonte specifici monitoraggi volti a verificare l'eventuale impatto degli interventi sul corso d'acqua in fase di cantiere e a regime al fine di attivare, se necessario, ulteriori misure di mitigazione;
- 2.14 lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dovrà avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l'alveo;
- 2.15 il contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo 0 e per almeno 72 ore se è sotto lo 0, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici; le zone di lavoro devono quindi essere isolate dall'alveo. E' necessario inoltre monitorare frequentemente il pH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6-9;
- 2.16 le zone di cantiere dovranno essere isolate dagli alvei bagnati in fase di realizzazione delle opere per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi);
- 2.17 le eventuali macerie di demolizioni dovranno essere allontanate dall'area di cantiere e conferite ad un impianto autorizzato al loro recupero, mentre i materiali costituenti rifiuti dovranno essere trattati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte IV titolo V;
- 2.18 dovranno essere rispettate le indicazioni operative di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e s.m.i.", al fine di preservare l'integrità dell'ecosistema acquatico;
- 2.19 dovranno essere previste idonee modalità per il trattamento delle acque derivanti dall'attività di cantiere e immesse nel corso d'acqua in attuazione della normativa vigente;
- 2.20 sia garantita la conservazione della qualità delle acque con riferimento ai parametri in All. A tab. 2 della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 con particolare attenzione all'impatto dei materiali solidi in sospensione sulla fauna ittica, anche prevedendo sospensione dei lavori per un periodo congruo al fine di ripristinare le condizioni normali di torbidità;
- 2.21 prima di eseguire interventi in alveo che possano determinare pericoli per la sopravvivenza dell'ittiocenosi dovranno essere eseguite le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente mediante recupero e successiva reimmissione, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca;
- 2.22 a lavori ultimati i luoghi dovranno essere accuratamente e tempestivamente ripristinati allo stato originale unitamente ad una ricostituzione delle condizioni di naturalità del corso d'acqua favorevoli alla riproduzione della fauna ittica;
- 2.23 gli inerbimenti dovranno essere effettuati con miscuglio di sementi erbacee autoctone e in periodi favorevoli all'attecchimento del cotico (autunno o primavera);
- 2.24 durante l'asportazione del materiale vegetale occorrerà fare riferimento alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 recanti "approvazione ed aggiornamento degli elenchi delle specie esotiche vegetali ed informazione e sensibilizzazione in merito" pr quanto riguarda l'individuazione di eventuali specie esotiche e la loro corretta gestione, sulla base di quanto indicato all'allegato B "linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e

controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimento terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”;

2.25 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività di cantiere; si raccomanda inoltre il rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Comunale relativamente ai cantieri temporanei.

3 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

3.1 Il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005 (relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli art. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, c. 1 lettera b) del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, prima parte.

4 Condizioni relative all'obiettivo della libera circolazione e salvaguardia della fauna ittica

4.1 Il Comune di Malesco dovrà adottare i provvedimenti amministrativi di propria competenza necessari per addivenire alla programmazione, progettazione e realizzazione di una idonea opera di passaggio per la fauna ittica in corrispondenza della briglia oggetto dei lavori, del piano di monitoraggio della funzionalità dell'opera di passaggio per pesci, nonché di interventi di miglioramento ecologico funzionale dei tratti a monte e a valle della stessa, anche attraverso il reperimento di fondi specifici in materia di tutela ambientale e ricostituzione degli habitat.